



COMUNE DI SIDDI

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

Regolamento per l'assegnazione di benefici e contributi a fondo perduto per le imprese operanti nel territorio del Comune di Siddi nell'ambito della regola del "de Minimis".

*Approvato con deliberazione C.C. n.24 del 07.09.2021
Modificato con deliberazione C.C. n.26 del 14.12.2022*

Articolo 1

Finalità.

1. Il Comune di Siddi nell'ambito delle iniziative per lo sviluppo locale e il rafforzamento del tessuto economico-produttivo del paese, promuove e sostiene opportunità di occupazione soprattutto giovanile e femminile mediante l'erogazione di contributi a fondo perduto per la costituzione di nuove attività da insediare nel territorio comunale di Siddi, ad imprese già operative che intendano mantenere la sede operativa nel Comune di Siddi o che intendono trasferire una sede operativa da altri Comuni.
2. Il contributo a fondo perduto è erogato nell'ambito del regime di aiuti denominato **“de minimis”** nel rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 e relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L. 379 del 28 dicembre 2006, comunicazione 2009/C16/01 (GUCE C16/01 del 22 Gennaio 2009) e successive modifiche e integrazioni, nonché del Regolamento (UE) n. 1407/2013.
3. Gli “aiuti de minimis”, sono quelli che non eccedendo l'importo di € 200.000,00 (€ 100.000,00 per le imprese del settore del trasporto su strada) nell'arco di tre esercizi finanziari non incidono sugli scambi tra gli Stati membri, non falsano, né minacciano di falsare la concorrenza e pertanto non sono soggetti all'obbligo della preventiva notifica alla commissione Europea.
4. Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto “de minimis” o dall'obiettivo perseguito ed indipendentemente dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria.
5. La regola “de minimis” lascia impregiudicata la possibilità che le imprese ricevano, anche per lo stesso progetto, aiuti di Stato autorizzati dalla Commissione o rientranti in un regolamento di esenzione per categoria.
6. Tuttavia, i contributi concessi ai sensi del presente regolamento, in nessun caso, potranno essere cumulati con altri contributi, regionali, nazionali e comunitari, destinati all'acquisizione del medesimo bene e/o servizio.
7. Per il settore agricolo, invece, come previsto dal Regolamento (UE) n. 1408 della Commissione del 18 dicembre 2013, l'importo totale massimo degli aiuti, concedibile ad un'impresa unica, non può superare i 25.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Si sottolinea che nel caso l'importo del presente aiuto porti al superamento di tale massimale, l'aiuto non potrà essere concesso nemmeno per la parte non eccedente tale tetto.

Articolo 2

Settori d'intervento.

1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1, sono ammesse alle agevolazioni le iniziative imprenditoriali di micro, piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della UE 2003/361 del 6 Maggio 2003 e successive modificazioni ed integrazioni operanti esclusivamente nei seguenti:
 - a) Turismo
 - b) Artigianato
 - c) Commercio
 - d) Attività di ristorazione
 - e) Servizi
 - f) Libere professioni
 - g) Agricoltura
 - h) Allevamento

Articolo 3

Beneficiari.

1. Sono ammesse ai benefici le micro, piccole e medie imprese come declinate nell'articolo 2, già operative o da costituirsi, secondo le modalità che verranno riportate nel relativo bando, che abbiano la seguente tipologia giuridica:
 - a) ditte individuali;
 - b) società di persone;
 - c) società di capitali;
 - d) società cooperative.

Articolo 4

Localizzazione delle attività.

1. Sono ammesse esclusivamente le imprese con sede operativa nel territorio comunale di Siddi ovvero trasferiscano una sede operativa nel territorio comunale e assumano l'impegno vincolante (a pena la revoca del beneficio concesso) a permanere nello stesso territorio per un periodo minimo di quattro anni a decorrere dalla data di conclusione dell'investimento ammesso al beneficio.

Articolo 5

Tipologia di benefici.

1. Erogazione di un contributo a fondo perduto in regime "De Minimis".
2. I beneficiari, in possesso dei requisiti e che saranno considerati ammissibili e finanziabili a seguito di idonea procedura di selezione pubblica, saranno assegnatari di un contributo a fondo perduto che sarà erogato secondo il regime de minimis, le modalità e prescrizioni indicate nell'apposito bando e del contratto che disciplinerà i rapporti fra il beneficiario e il Comune di Siddi. I predetti strumenti amministrativi indicheranno l'entità del contributo, l'eventuale percentuale di cofinanziamento, le spese ammissibili, le modalità di implementazione e rendicontazione degli interventi ed ogni ulteriore elemento e prescrizione.

Articolo 6

Tipologia del programma ammesso ai benefici.

1. Sono ammesse ai benefici le imprese:
 - a) di nuova attivazione nella forma esclusiva di auto impiego per le ditte individuali e di autoimpiego e/o lavoratori dipendenti in caso di società, che si attivino entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto tra Comune e Beneficiario e che assumano l'impegno vincolante ad operare nel predetto territorio per almeno quattro anni a far data dalla conclusione dell'investimento ammesso ai benefici.
 - b) già operative nel territorio comunale di Siddi che si sono costituite a decorrere dalla data riportata nel relativo bando e che assumano l'impegno vincolante ad operare nel predetto territorio per almeno quattro anni a far data dalla conclusione dell'investimento ammesso ai benefici;
 - c) già operative in altri comuni, che intendano trasferire una sede operativa nel comune di Siddi e assumano l'impegno vincolante ad operare nel predetto territorio per almeno quattro anni a far data dalla conclusione dell'investimento ammesso ai benefici;

- d) già operative a prescindere dalla data di costituzione per il consolidamento e ampliamento delle attività esercitate alle condizioni che verranno stabilite dal rispettivo bando.
2. La mancanza o il venir meno dei requisiti minimi necessari per inquadrare chiaramente il beneficiario nelle tipologie predette determinerà l'immediata esclusione dell'istanza ovvero la decadenza dei benefici e la conseguente revoca del contributo.
 3. Le imprese già costituite, comprese quelle che intendono trasferire una sede operativa nel comune di Siddi, dovranno:
 - a) essere in regola con tutti i pagamenti, di qualsiasi natura, dovuti al comune;
 - b) essere in regola con il pagamento di imposte e tasse, ricavabile anche dal DURC;
 - c) non trovarsi in uno stato previsto dalla recente disciplina delle procedure concorsuali o in liquidazione volontaria;
 - d) rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, gli accordi sindacali integrativi, gli obblighi assicurativi e previdenziali vigenti, le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
 4. Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti dalla data di presentazione della domanda e per l'intero periodo di erogazione delle agevolazioni.
 5. I precedenti requisiti, come sopra elencati, dovranno essere posseduti per l'intero periodo di erogazione delle agevolazioni anche dalle iniziative imprenditoriali che si costituiranno entro i termini stabiliti dal bando.
 6. Ogni imprenditore può presentare anche più proposte nell'intesa che l'amministrazione ne ammetterà a finanziamento soltanto una sola.
 7. Ferme restando le disposizioni precedenti, possono partecipare ai relativi bandi anche le imprese individuali e le società che nel triennio precedente abbiano già usufruito di contributi de minimis a condizione che la richiesta di contributo riguardi le finalità originarie e la somma dei contributi già percepiti con quelli di nuova erogazione non superi la quota complessiva di 20.000 euro.

Articolo 7

Spese ammissibili.

1. Sono considerate ammesse a contributo esclusivamente le seguenti spese solo se effettivamente sostenute e certificate con idonea documentazione e forme di pagamento anche in ottemperanza alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla normativa vigente:
 - A. Le spese relative al compenso notarile per la costituzione di nuove società e cooperative;
 - B. Le spese relative a consulenze per la definizione del progetto di fattibilità economicofinanziaria ed ogni ulteriore adempimento fino alla comunicazione di completamento dell'investimento da inoltrare al Comune di Siddi;
 - C. Macchinari, attrezzature, arredi, macchine d'ufficio e hardware, brevetti e licenze, e quant'altro strettamente funzionale alla tipologia di iniziativa imprenditoriale proposta;
 - D. Nel caso di acquisto di macchine ed attrezzature usate, ai sensi della citata norma 4 del Regolamento CE 448/2004, devono essere prodotte:
 - 1) una dichiarazione del venditore che attesti l'origine esatta del materiale e che confermi che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha mai beneficiato di altre agevolazioni nazionali o comunitarie;

- 2) una dichiarazione di un perito iscritto all'albo professionale attestante che:
 - i. il prezzo del materiale usato non è superiore al suo valore di mercato ed è inferiore al costo di materiale simile nuovo;
 - ii. le caratteristiche tecniche del materiale usato sono adeguate alle esigenze dell'azienda e sono conformi alle norme ed agli standard pertinenti.
 - E. Software di base corredati da licenza d'uso originale senza limite temporale.
 - F. Strutture amovibili;
 - G. spese per l'acquisto di motocicli, automezzi, e quant'altro connesso esclusivamente all'attività che si intende esercitare;
 - H. Spese per ristrutturazione, realizzazione impianti e/o adeguamento dei locali alle normative sanitarie, igieniche e per la sicurezza sul lavoro, ammesse solo se il richiedente ha la proprietà dei locali sede dell'investimento o se sarà in possesso di un valido contratto di locazione o di concessione in uso di durata non inferiore a quattro anni a partire dalla data stipula del contratto di concessione del contributo;
2. I predetti beni dovranno essere direttamente collegati al ciclo produttivo, non devono usufruire o aver usufruito di altri contributi pubblici o cofinanziamento da parte di istituti finanziari o soggetti terzi, devono essere nuovi e/o usati, identificabili e acquistati presso terzi a condizioni di mercato.
 3. Non sono ammissibili:
 - a) le spese per l'acquisto di terreni e beni immobili;
 - b) le spese relative ad imposte e tasse.
 4. Le spese in conto gestione solo per le imprese di nuova costituzione e con riferimento al primo anno di esercizio dell'impresa, per un importo massimo del 20% delle spese ammesse a contributo, limitatamente alle seguenti voci:
 - a) affitto locali;
 - b) materie prime solo per le attività di produzione di beni;
 - c) utenze (elettricità, telefono e acqua).
 5. Le varianti sono ammesse solo nei casi di variazioni di disposizioni di legge, imprevisti o impossibilità ad acquistare i beni oggetto dell'investimento oppure per sensibili variazioni di prezzo. Saranno totalmente a carico dei beneficiari gli eventuali aumenti di spesa e nel caso di riduzione del costo degli investimenti complessivi, l'Amministrazione Comunale, procederà alla rideterminazione del contributo medesimo.
 6. Eventuali modifiche dei progetti presentati, a pena di revoca totale o parziale, dovranno essere richieste ed approvate dall'Amministrazione Comunale.
 7. Non sono ammessi a contributo beni in uso tramite locazione finanziaria, che non costruiscano un lotto funzionale all'interno del ciclo produttivo dell'impresa.
 8. Non sono ammesse a contributo le spese realizzate prima della pubblicazione del relativo bando.
 9. Gli importi relativi alle spese ammissibili s'intendono al netto di I.V.A. ovvero di ogni altra imposta o tassa che resta a totale carico del beneficiario.
 10. Non sono ammesse a contributo iniziative imprenditoriali che prevedano l'utilizzo di slot- machine o macchinette da bar.

Articolo 8
Misura del contributo e obblighi
correlati ai soggetti ammessi.

1. A ciascuna iniziativa ammessa sarà concesso, secondo l'ordine di graduatoria e fino a concorrenza delle risorse disponibili, un contributo alle spese ammissibili stabilito dai rispettivi bandi e comunque fino all'importo massimo di € 20.000,00 (euro ventimila).
2. Il bando potrà stabilire, inoltre, eventuali quote obbligatorie di cofinanziamento a carico dei richiedenti oppure, in alternativa, le quote di cofinanziamento potranno essere considerate ai fini incrementali del punteggio in sede di predisposizione della relativa graduatoria.
3. Resta chiarito e inteso che ai sensi del D.P.R. 600/1973, art.2 su tali contributi sarà operata una ritenuta del 4%, a titolo di acconto delle imposte sull'IRPEF e sull'IRES, con obbligo di rivalsa sull'ammontare dei contributi corrisposti alle imprese.
4. Sono esclusi da ritenuta d'acconto, a norma dell'art.28 del DPR 600/1973, co.2 i contributi erogati per l'acquisto di beni strumentali.

Articolo 9
Soggetti esclusi dai benefici.

1. Per quanto non disposto dai precedenti articoli sono esclusi dalle agevolazioni:
 - a) le iniziative non sostenibili sotto il profilo tecnico amministrativo e/o economico e finanziario;
 - b) le imprese che hanno beneficiato o che beneficeranno nell'arco di tre esercizi finanziari di contributi nella forma di aiuti "de minimis" per un importo pari o superiore a quanto previsto dal Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione Europea del 15 dicembre 2006 (GUCE L. 379/5 del 28 dicembre 2006 e dalla Comunicazione 2009/C16/01. Le imprese avranno l'obbligo di comunicare immediatamente al Comune il raggiungimento del tetto massimo di aiuti "de minimis", al fine della riduzione dei benefici ovvero della decadenza o esclusione dei benefici stessi;
 - c) le imprese i cui rappresentanti legali hanno subito una sentenza di condanna passata in giudicato, oppure vi è stata applicazione della pena richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale nonché sulla capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione. Sono altresì, escluse dalle agevolazioni le imprese i cui titolari e/o rappresentanti legali abbiano riportato condanne passate in giudicato per reati che, sulla base della specifica normativa di settore, impediscono l'esercizio delle attività;
 - d) i soggetti che alla data del relativo bando sono stati beneficiari di contributi assegnati e/o erogati dal Comune di Siddi e non abbiano completato l'intervento previsto, ovvero non abbiano completato la rendicontazione o abbiano tuttora in corso la procedura di realizzazione dell'intervento, o da coloro che hanno un contenzioso in atto con il Comune di Siddi dovuto alla realizzazione di un intervento analogo;
 - e) i soggetti non in regola con il pagamento di imposte e tasse;
 - f) che propongano iniziative non comprese nelle tipologie e comunque finalità dell'intervento e non conformi agli articoli del presente regolamento;
 - g) i soggetti che non rispettino i requisiti e le modalità di partecipazione previsti dal bando, nel disciplinare e nello schema di contratto che saranno utilizzati nella procedura di selezione dei candidati e delle loro idee progetto;
 - h) coloro che effettuano dichiarazioni mendaci o non veritiere;

- i) le domande presentate dai componenti della commissione di valutazione delle iniziative.
- j) coloro che hanno rapporti di lavoro dipendente con Enti, Istituzioni o Amministrazioni Pubbliche salvo che essi siano titolari di autorizzazioni specifiche o comunque siano legittimati da Leggi, Regolamenti o contratti sindacali

Articolo 10
Termini e modalità di
presentazione delle istanze di contributo.

1. Le istanze di contributi, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno essere presentate secondo modalità e prescrizioni previste dal relativo bando che sarà pubblicato all'albo pretorio del Comune di Siddi secondo le modalità previste dalle normative vigenti. Nel predetto bando saranno indicati tutti gli elementi necessari, inclusi eventuali formulari, per assicurare la partecipazione a tutti gli interessati. Inoltre, verrà assicurata una adeguata pubblicizzazione dello stesso mediante la pagina web istituzionale dell'Ente, l'invio di comunicati stampa, la divulgazione a mezzo di audio fonia e messaggistica dell'avvenuta pubblicazione del bando.

Articolo 11
Commissione di Valutazione.

1. Per la valutazione delle istanze di contributo sarà nominata, con determinazione del responsabile del servizio incaricato, apposita Commissione che avrà il compito di:
 - a) verificare l'ammissibilità delle istanze;
 - b) richiedere le eventuali integrazioni consentite;
 - c) valutare le domande presentate nel rispetto delle prescrizioni del bando;
 - d) predisporre la graduatoria provvisoria dei beneficiari
 - e) esaminare i ricorsi presentati;
 - f) predisporre la graduatoria definitiva.
2. La commissione si riunisce validamente con la presenza di tutti i suoi componenti. Le decisioni della Commissione saranno validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.
3. L'attività istruttoria e di verifica della completezza del corredo documentale potrà essere effettuata preventivamente dal Responsabile del Servizio incaricato in qualità di RUP.
4. La commissione è composta da tre componenti:
 - a) Dal Responsabile del Servizio incaricato in qualità di presidente o da un suo delegato;
 - b) Da due tecnici esterni di categoria D possibilmente esperti in sviluppo locale.
5. La commissione sarà coadiuvata da un segretario di categoria non inferiore a C, senza diritto di voto.
6. Non posso far parte della commissione:
 - a) I richiedenti, i loro coniugi, parenti ed affini entro il 4 grado;
 - b) Coloro che abbiano rapporto di collaborazione con i richiedenti.

Articolo 12

Regolarità delle domande e comunicazioni.

1. La commissione di valutazione, istituita per l'istruttoria e la valutazione delle candidature pervenute, provvederà ad accertare la completezza e la regolarità formale delle domande pervenute.
2. Saranno considerate non ammissibili le domande inoltrate fuori termine o quelle che presentano irregolarità o carenze non sanabili. Nel caso vengano riscontrate carenze sanabili, la documentazione mancante dovrà pervenire tassativamente entro non oltre 3 (tre) giorni utili dalla data di comunicazione. Il mancato rispetto di tale termine comporta l'automatica esclusione dell'istanza. L'indicazione della PEC riportata dal richiedente all'atto dell'istanza sarà valida ai fini di tutte le comunicazioni.

Articolo 13

Valutazione delle iniziative imprenditoriali.

1. Per la selezione delle istanze pervenute ed ammesse all'analisi di merito la commissione disporrà di complessivi punti 100 da attribuire ad ogni singola candidatura sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

Criteri di valutazione	Punteggio Massimo
1. Età del richiedente:	30
Richiedente con età tra i 18 e i 30 anni	30
Richiedente con età tra i 31 e i 40 anni	25
Richiedente con età tra i 41 e i 50 anni	20
Richiedente con età superiore ai 50 anni	10
2. Titolo di studio del richiedente:	20
Richiedente con laurea magistrale	20
Richiedente con diploma di scuola secondaria superiore	10
3. Residenza	10
Residenza nel Comune di Siddi da almeno un anno a partire dalla data di pubblicazione del bando	10
4. Parità di genere:	20
Donne o presenza di donne nella compagine sociale	20
5. Cofinanziamento :	20

2. Al fine dell'attribuzione del punteggio, in caso di società, si considerano i requisiti della media dei soci.
3. Nel caso che due o più iniziative riportino parità di punteggio, la priorità sarà riconosciuta al candidato o alla compagine sociale più giovane. In caso non sia possibile stabilire la priorità come predetto si procederà ad un sorteggio fino alla concorrenza delle risorse disponibili.

Articolo 14
Valutazione delle istanze
e approvazione della graduatoria.

1. Per la valutazione delle istanze regolarmente pervenute e integrate da eventuale documentazione mancante la Commissione disporrà di 20 (venti) giorni.
2. I verbali dei lavori della Commissione, che potranno essere integrati da eventuali relazioni tecniche, dovranno essere approvati e sottoscritti da tutti i componenti.
3. La valutazione delle istanze si conclude con la predisposizione della graduatoria provvisoria e la sua approvazione da parte del Responsabile incaricato del Comune di Siddi, che successivamente disporrà per la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

Articolo 15
Ricorsi.

1. Avverso la graduatoria provvisoria è ammessa presentazione di motivato ricorso alla Commissione, redatto in forma scritta e in cui dovranno emergere chiaramente le cause di contestazione della medesima graduatoria. Il ricorso dovrà essere presentato esclusivamente via posta elettronica e/o mano, entro il termine massimo di giorni 10 dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Siddi.
2. La stessa Commissione deciderà in merito ai ricorsi nei successivi 15 giorni lavorativi, trascorsi i quali provvederà alla redazione della graduatoria definitiva. La stessa sarà approvata dal Responsabile del Servizio incaricato, che successivamente disporrà per la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

Articolo 16
Procedura di concessione delle agevolazioni.

1. La concessione delle agevolazioni in favore delle imprese beneficiarie avverrà sulla base della posizione assunta nella graduatoria definitiva, fino all'esaurimento dei fondi disponibili.
2. Il Responsabile del Servizio incaricato comunicherà individualmente ai soggetti beneficiari ammessi in graduatoria definitiva, a mezzo posta elettronica certificata, o lettera raccomandata A/R o messo comunale:
 - a) l'ammissione al contributo;
 - b) l'obbligo di produrre la documentazione necessaria alla sottoscrizione del contratto.
3. I beneficiari sono tenuti a presentare la documentazione necessaria alla stipula del contratto per la concessione del contributo entro il termine di dieci giorni dal ricevimento, o dal rientro per rifiuto o compiuta giacenza presso gli uffici postali, della comunicazione, pena la decadenza dalle agevolazioni.
4. I soggetti ammessi a contributo sono tenuti altresì a costituirsi legalmente, nella forma d'impresa prevista dal progetto d'investimento, nel termine di 30 giorni come indicato al periodo precedente.
5. L'impresa dovrà produrre, al minimo, la seguente documentazione:

- a) certificato o dichiarazione sostitutiva (art. 46 - D.P.R. 28.12.2000 n. 445) di iscrizione al Registro Imprese;
 - b) copia dell'atto costitutivo e dello statuto, se società o cooperativa;
 - c) copia del certificato di attribuzione della partita IVA;
 - d) titoli autorizzativi, se necessari, per l'esercizio dell'attività proposta;
6. Con riferimento ai documenti da produrre, il Comune di Siddi si riserva di valutarne preventivamente alla stipula del contratto di concessione del contributo la loro regolarità con riferimento alla normativa e regolamenti vigenti.
7. Qualora emergesse dalla loro disamina l'impossibilità di portare a termine l'investimento nei termini previsti dal relativo bando ovvero di esercitare l'attività prevista sarà dichiarata la decadenza dai benefici.
8. Qualora, in ragione di particolari termini previsti per legge per i diversi procedimenti finalizzati al rilascio di autorizzazioni e/o concessioni e/o abilitazioni, non sia possibile presentare la documentazione entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione di ammissione alle agevolazioni da parte del Comune, entro lo stesso termine dovrà essere comunque data dimostrazione dell'avvio del procedimento per l'ottenimento dei relativi titoli autorizzativi e/o abilitativi, fatti salvi i termini massimi previsti dal relativo bando per portare a termine l'investimento.
9. Nei termini massimi quindici giorni lavorativi successivi alla presentazione della suddetta documentazione, il beneficiario è convocato per la stipula del contratto con l'Amministrazione erogante, rappresentata dal Responsabile del Servizio incaricato.
10. Il contributo è concesso in tre rate secondo le seguenti modalità:
- a) La prima rata, pari al 50% del contributo assegnato, a titolo di anticipazione, verrà liquidata entro i 15 giorni lavorativi successivi alla stipula del contratto tra l'impresa beneficiaria ed il Comune.
 - b) La seconda rata pari all'ulteriore quota del 40% del contributo assegnato alla rendicontazione del 50% della spesa sostenuta.
 - c) Il saldo del contributo assegnato sarà liquidato solo ed esclusivamente dopo specifico e positivo monitoraggio, previa presentazione di apposita domanda in carta semplice dove il beneficiario comunica il completamento dell'investimento e trasmette la seguente documentazione minima:
 - I. Fatture quietanzate di importo pari all'investimento complessivo, comprensivo della eventuale quota di cofinanziamento dichiarata, accompagnati dalle dichiarazioni liberatorie dei fornitori, dalla copia del bonifico bancario o postale, nonché dall'estratto conto da cui risulti l'effettivo pagamento della fattura. Le transazioni finanziarie dovranno tassativamente avvenire per via bancaria accertabile, mai per contanti, a pena di stralcio dell'ammissibilità del costo. Le fatture, a pena di stralcio dell'ammissibilità del costo, devono essere state emesse e pagate dopo la data di pubblicazione del bando, devono essere prodotte in copia conforme all'originale, devono riportare l'esatta specificazione dei beni o dei servizi acquistati.
 - II. Dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 attestante che i beni strumentali acquistati mediante contributo ottenuto dal Comune di Siddi, ai sensi del bando, sono nuovi e non sono stati, né saranno oggetto di agevolazioni pubbliche (regionali, nazionali e comunitarie).
 - III. Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).
 - IV. Documentazione che dimostri l'apertura, in forma di attività d'impresa, delle posizioni obbligatorie nei confronti degli Enti previdenziali ed assicurativi nelle

forme di legge relativamente agli autoimpieghi attivati.

11. In caso di malfunzionamento del cespite agevolato
12. per guasto non coperto da garanzia ovvero in caso di perdita dello stesso per furto, atti vandalici, allagamento ed incendio ed altri casi di perdita involontaria ovvero fuoriuscita volontaria del cespite dal ciclo produttivo per qualunque altra causa, l'impresa beneficiaria è obbligata alla sua immediata sostituzione con uno equivalente a pena di revoca del contributo relativo al cespite perduto.
13. L'esito negativo del monitoraggio determinerà l'immediata revoca del contributo.
14. La comunicazione attestante il completamento dell'investimento, con la contestuale richiesta di erogazione del saldo, deve essere presentata o fatta pervenire, a pena di revoca, entro dieci giorni dal termine previsto dall'art. 17 del presente regolamento per la conclusione dell'investimento.
15. Relativamente ai contributi erogati ai beneficiari delle agevolazioni previste dal presente regolamento il comune si riserva di attivare le procedure a tutela delle somme anticipate.

Articolo 17

Procedura di concessione delle agevolazioni.

1. I progetti dovranno essere portati a compimento, a pena di revoca del contributo, entro e non oltre i tre mesi successivi alla data di stipulazione del contratto di erogazione del contributo, fatte salve eventuali e motivate proroghe concesse dal Responsabile del Servizio Incaricato.
2. Entro il termine di cui al periodo precedente dovranno essere completati gli investimenti, ed iniziate le attività oggetto dell'impresa, come previsto nei progetti presentati.

Articolo 18

Obblighi del beneficiario.

1. È fatto obbligo al soggetto beneficiario delle agevolazioni pena la decadenza dai benefici e la revoca del contributo concesso:
 - a) di insediare la sede operativa nel territorio di Siddi (SU) per almeno 4 (quattro) anni, termine che decorre a partire dalla data di completamento dell'investimento;
 - b) di destinare le somme erogate ed i relativi cofinanziamenti esclusivamente per l'acquisto di beni o servizi ammessi alle agevolazioni;
 - c) di utilizzare i beni materiali e immateriali, ammessi al contributo, esclusivamente per l'attività produttiva finanziata. Tale vincolo permane per la durata di 4 (quattro) anni dalla data di completamento dell'investimento;
 - d) di rispettare le norme di igiene e di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché le norme vigenti in materia di destinazione d'uso e di agibilità per il locale nelquale è realizzata l'iniziativa;
 - e) di rispettare le condizioni retributive previdenziali e assicurative previste dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro vigenti;
 - f) di fornire ogni informazione e documento utile ai fini dell'istruttoria della pratica di contributo e dei successivi controlli, su richiesta del Comune o dei soggetti da questo incaricati, sino al decorrere del triennio dalla data di completamento dell'investimento;
 - g) di ultimare l'investimento nei tempi previsti dal relativo bando e presentare o far pervenire la domanda finalizzata all'erogazione del saldo entro i termini previsti;
 - h) di rispettare tutte le altre pattuizioni sancite nel contratto stipulato con il Comune di Siddi.

Articolo 19

Controlli.

1. Il Comune di Siddi si riserva di effettuare l'accertamento della regolare esecuzione degli interventi finanziati. L'analisi può essere formale o di merito.
2. L'accertamento formale si concretizza con il controllo della documentazione prodotta, anche in forma di dichiarazione sostitutiva, nella domanda di contributo e nelle fasi successive connesse all'erogazione delle provvidenze e l'eventuale suo raffronto con quella risultante agli atti di altri enti pubblici o dell'impresa beneficiaria.
3. Il Comune di Siddi si riserva inoltre la facoltà di procedere ad eventuali ulteriori controlli sulla destinazione d'uso dei beni oggetto dell'investimento agevolato.
4. Il Comune di Siddi, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, disporrà controlli sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte dai soggetti beneficiari in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi secondo la metodologia prevista dall'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000 "accertamenti d'ufficio". Si rammenta la rilevanza penale di dichiarazioni sostitutive mendaci rilasciate all'Amministrazione.

Articolo 20

Revoca dai benefici.

1. Il mancato rispetto, da parte dell'impresa beneficiaria, delle prescrizioni contenute nel presente regolamento ovvero degli impegni assunti nel contratto stipulato con il Comune di Siddi comporterà, previa contestazione degli addebiti, comunicata per iscritto, la revoca totale o parziale dei benefici. A seguito di ciò, il Comune di Siddi provvederà ad esperire l'azione diretta alla restituzione delle somme erogate nelle forme ritenute opportune, rivalutate degli interessi legali maturati.

Articolo 21

Norma di rinvio.

1. Per quanto non contemplato nelle presenti disposizioni si rimanda alle normative Comunitarie in materia di concessione di aiuti in regime "de minimis" alle micro, piccole e medie imprese, ed alle norme Statali e Regionali vigenti.